Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 30 luglio 1934 - Anno XII** — **Numero 177**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1187.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti la Regia guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza la posizione di servizio sedentario.

Potranno godere di tale posizione 160 marescialli maggiori e 190 altri sottufficiali di minor grado, compresi nel contingente generale del Corpo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

I sottufficiali della posizione di servizio sedentario saranno adibiti presso i Comandi del Corpo e ai servizi interni delle dogane o alla reggenza di uffici doganali di ultima classe.

Art. 2.

Potranno essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario, a domanda, i sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo della Regia guardia di finanza, che posseggano i requisiti disciplinari prescritti per ottenere la rafferma, abbiano l'attitudine e le qualità necessarie per assolvere lo speciale servizio e siano compresi — in ordine di preferenza — in una delle seguenti categorie:

a) dichiarati non idonei fisicamente a servizio incondizionato per lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio;

b) con almeno quindici anni di servizio, riconosciuti fisicamente non più idonei ad incondizionato servizio;

c) dopo il compimento del 29° anno di servizio, se marescialli maggiori, o del 24° se aventi grado inferiore.

Art. 3.

I sottufficiali di cui al precedente art. 2 potranno essere trattenuti nella posizione di servizio sedentario, a condizione che ne conservino l'idoneità e ne siano ritenuti meritevoli, fino al compimento del 35° anno di servizio, se furono trasferiti nella posizione stessa col grado di maresciallo maggiore, e del 30° se con grado inferiore.

Art. 4.

I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza trasferiti nella posizione di servizio sedentario sono iscritti col proprio grado in separato ruolo.

Coloro che hanno grado inferiore a quello di maresciallo maggiore potranno ottenere ulteriori avanzamenti ad anzianità sino al raggiungimento del 25° anno di servizio, con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito in legge 23 agosto 1929, n. 1728.

Art. 5.

I sottufficiali del servizio sedentario hanno diritto agli stipendi ed agli assegni fissi previsti per i pari grado del servizio effettivo aventi la medesima anzianità, fino al raggiungimento del massimo degli assegni stabiliti per ogni grado.

Art. 6.

Le norme relative al trasferimento nella posizione di servizio sedentario dei sottufficiali saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

I marescialli ed i marescialli capi che, a norma degli articoli 29 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito in legge 2 giugno 1927, n. 874, si trovano, alla data di applicazione del presente decreto-legge, già assegnati ai servizi interni delle dogane o alla reggenza di uffici doganali di ultima classe, s'intendono ad ogni effetto trasferiti nella posizione di servizio sedentario entro il numero complessivo di posti di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza, affetti da infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio o sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti al servizio e commessi nell'esecuzione dello stesso, possono ottenere la rafferma annuale per esperimento prevista dall'art. 5 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, anche per più di due volte consecutive.

Art. 9.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza ammessi a rafferma annuale per esperimento per ragioni di salute, cessate tali ragioni hanno diritto alla rafferma triennale, con decorrenza:

a) dal termine della ferma o della rafferma triennale precedente, se l'infermità dipendeva o fu in seguito riconosciuta dipendente da causa di servizio;

b) dal giorno successivo a quello del riacquisto della idoneità fisica, ove l'infermità stessa non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Art. 10.

I militari della Regia guardia di finanza che abbiano ottenuto, in luogo della rafferma triennale con premio, la rafferma annuale per esperimento, per motivi di salute, ove siano in seguito riformati per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio hanno diritto alla corresponsione di tanti trentaseesimi del premio relativo alla rafferma triennale che loro sarebbe spettata quanti sono i mesi di servizio compiuti con vincolo di rafferme annuali.

Lo stesso diritto spetta agli eredi del raffermato, morto per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio durante il vincolo di rafferme annuali per esperimento.

Art. 11.

L'art. 14 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Il matrimonio dei militari della Regia guardia di finanza è regolato dalle disposizioni in vigore nel tempo per i militari del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali) ».

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1934 e per la durata di cinque anni è consentita la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottobrigadieri della Regia guardia di finanza che abbiano compiuto sedici anni di servizio o trentasei anni di età e almeno nove anni di servizio.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma non potranno annualmente superare il numero di venti.

Art. 13.

I sottobrigadieri della Regia guardia di finanza che, da appuntato, ottennero la prenotazione della domanda prescritta, conseguiranno l'autorizzazione a contrarre matrimonio nella stessa data in cui l'avrebbero ottenuta nel grado precedente.

Art. 14.

Le autorizzazioni concesse in virtù dei precedenti articoli 12 e 13 saranno computate a carico dell'aliquota dei brigadieri che possono contrarre matrimonio.

Art. 15.

Nel quinquennio decorrente dal 1° luglio 1934 le guardie di buona condotta con 14 anni di servizio computato secondo le norme di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1699, saranno promosse appuntati, entro il limite massimo di 150, in eccedenza rispetto all'organico stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1710, per tale grado.

L'eccedenza di appuntati eventualmente esistenti al 1° luglio 1939 sarà riassorbita limitando annualmente le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento dell'eccedenza stessa.

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 23 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è modificato come segue:

« I posti di cui alla lettera a) sono riservati ai sottufficiali; quelli indicati alla successiva lettera b), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati ».

Art. 17.

Salvo il disposto del successivo art. 36, la metà degli utili netti patrimoniali della Massa della Regia guardia di finanza, accertati annualmente in base all'ultimo conto consuntivo, che, per effetto dell'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito in legge 2 giugno 1927, n. 874, sono investiti in rendita consolidata intestata all'Ente stesso, costituirà apposito fondo da erogare in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria ai militari che cessano di appartenere al Corpo per tubercolosi, nonchè a quelli riconosciuti affetti da tale malattia dopo che saranno stati inscritti nei ruoli della forza in congedo.

Nel caso in cui si esaurisca, durante l'esercizio, l'apposito fondo, le spese occorrenti per l'ulteriore prestazione di assistenza sanitaria antitubercolare graveranno sul capitolo del bilancio della Massa riguardante l'erogazione in concessioni degli otto decimi degli utili netti patrimoniali, ai termini del citato art. 10.

Art. 18.

L'assistenza sanitaria antitubercolare a favore dei militari di cui al precedente art. 17 si distingue in sanatoriale e post-sanatoriale.

Art. 19.

Al ricovero in sanatorio provvedono i Consorzi antitubercolari cui la Massa del Corpo verserà un contributo di L. 15 per ogni giornata di degenza e per ogni ricoverato di cui al precedente art. 17.

Qualora si rendessero necessari successivi ricoveri in sanatorio dello stesso individuo, la Massa non verserà alcun contributo se tra un ricovero e l'altro interceda un intervallo superiore ad un anno.

Art. 20.

L'assistenza post-sanatoriale ai sensi del precedente art. 18 non può avere durata superiore ad un anno e viene prestata per il tramite dei Consorzi provinciali antitubercolari, ai quali sarà corrisposto dalla Massa un contributo che non può eccedere la somma di L. 10 giornaliere per ogni individuo, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 21.

Possono essere ammessi al beneficio dell'assistenza sanitaria antitubercolare, su deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa, i militari di cui al precedente articolo 17 che abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo servizio nel Corpo. Però, ove l'accertamento della natura tubercolare della malattia e il ricovero in sanatorio abbiano luogo dopo che siano trascorsi due anni dall'invio in congedo, essi non potranno beneficiare dell'assistenza sanitaria se abbiano prestato meno di dieci anni di effettivo servizio nel Corpo.

Le disposizioni sull'assistenza sanitaria antitubercolare non potranno essere applicate nei riguardi dei militari che,

per la loro successiva occupazione, avranno diritto per legge all'assicurazione contro la tubercolosi e quindi all'assistenza da parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 22.

Le norme occorrenti per l'applicazione delle disposizioni sull'assistenza sanitaria antitubercolare saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 23.

È istituito, presso il Comando generale della Regia guardia di finanza, un « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del Corpo — all'atto della cessazione dal servizio — un premio di previdenza, indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari si applicano al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » le disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

Art. 24.

Al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » sono inscritti d'ufficio tutti i sottufficiali e gli appuntati in servizio nel Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 25.

Per gli effetti di cui al 1° comma del precedente art. 23, gli iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » sono soggetti ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, non tenendo conto della riduzione disposta con il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18.

L'importo delle ritenute è corrisposto al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

Art. 26.

I proventi delle contribuzioni di cui al precedente art. 25 ed ogni altra attività dell'Ente sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento dei premi di previdenza, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali ed agli appuntati soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta dello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Il « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati » è amministrato da un Consiglio di cinque membri nominati dal Ministro per le finanze.

Le operazioni ed i bilanci sono controllati da un Comitato di tre sindaci anch'essi nominati dallo stesso Ministro.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Tutte le prestazioni sono gratuite.

Art. 28.

Il premio di previdenza è corrisposto ai sottufficiali ed agli appuntati che pagano il relativo contributo da almeno sei anni o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'indennità di buonuscita che corrisponde l'Opera di previdenza, e secondo le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il premio di previdenza è pagato ai sottufficiali e agli appuntati all'atto della cessazione dal servizio.

Dalla concessione del beneficio sono esclusi i sottufficiali e gli appuntati che, prima del ventesimo anno di servizio sono inviati in congedo a domanda o nominati all'impiego civile e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

Art. 29.

L'appuntato retrocesso dal grado, non prosciolto dal servizio, cessa senz'altro di essere iscritto al « Fondo previdenza sottufficiali e appuntati », ma nel caso di reintegrazione torna ad esservi iscritto riacquistando il diritto alla corresponsione del premio a norma del successivo art. 30.

Art. 30.

Il premio di previdenza è ragguagliato all'1,40 % dell'ultimo stipendio o paga percepiti — decurtati ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 aprile 1934, n. 561, — per quanti sono gli anni d'iscrizione al « Fondo previdenza sottuficiali e appuntati ». La misura del premio potrà essere variata con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Art. 31.

La ritenuta di cui al precedente articolo 25 dovrà avere inizio dal 1° luglio 1934.

Art. 32.

Ai sottufficiali ed agli appuntati che cessano dal servizio prima del compimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, saranno restituite le somme versate, insieme con gli interessi maturati, purchè non si tratti di sottufficiali o appuntati esclusi dal beneficio a termine del precedente art. 28. Eguale trattamento compete alla vedova del sottufficiale o dell'appuntato che non ha ancora conseguito il diritto all'indennità o alle persone indicate nel citato articolo.

Non saranno assoggettati a ritenuta i sottufficiali e gli appuntati che entro il 31 dicembre 1934 vengano a raggiungere i limiti massimi stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 33.

È istituita, presso il Comando generale della Regia guardia di finanza, una « Cassa ufficiali », alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del Corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al « Fondo massa della Regia guardia di finanza ».

Al Consiglio di amministrazione del Fondo massa — per l'amministrazione di detta Cassa — è sostituito il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

Alla « Cassa ufficiali » è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze.
L'amministrazione della « Cassa ufficiali » e il controllo sulle operazioni e sui bilanci, sono rispettivamente attribuiti al Consiglio e al Comitato di cui al precedente art. 27.

Art. 35.

Con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 a 34.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 36.

Nell'esercizio 1934-35 le assegnazioni per erogazioni di utili saranno determinate tenendo conto delle variazioni che nel provento dei capitali vengano a derivare dalla conversione del consolidato 5 %.

Art. 37.

L'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 11 e 15 sarà fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sarà necessario.

Art. 38.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Art. 39.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1188.

Nomina del cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti a Regio commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como, in sostituzione dell'on. rag. Gino Marelli uscente, e proroga al 31 dicembre 1934 del termine assegnato per la gestione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1722, con il quale l'on. Gino Marelli, ex deputato al Parlamento, è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente, con l'incarico di provvedere alla sistemazione ed alla riorganizzazione dell'Ente stesso;
Visti i Regi decreti 12 maggio 1930, n. 4872; 4 settembre, 23 dicembre 1930; 2 marzo, 4 settembre, 7 dicembre 1931; 18 febbraio, 16 giugno, 8 settembre 1932 e 10 novembre 1932; 23 febbraio, 18 maggio, 28 settembre 1933 e 26 febbraio 1934 con i quali il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato al 30 giugno 1934;
Vista la nota 30 marzo 1934 con la quale l'on. rag. Gino Marelli rassegna le dimissioni dalla carica di Regio commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;
Considerata la opportunità che la gestione straordinaria sia prorogata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. rag. Gino Marelli cessa dalla carica di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como ed in sua sostituzione è nominato nella carica stessa il sig. cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti.

Art. 2.

Il termine per la gestione straordinaria del predetto Istituto è prorogato al 31 dicembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 1189.

Approvazione della convenzione stipulata il 3 marzo 1934 per la definizione dei rapporti con la Società anonima Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che non è stato possibile alla Società « A.B. C.D. » attuare il programma di lavorazione contemplato nella convenzione 11 febbraio 1931, approvato con R. decreto 16 febbraio 1931, n. 253;

Ritenuto che interessa mantenere in perfetto stato di efficienza il complesso di impianti di proprietà della Società « A.B.C.D. » attualmente esistenti nel comune di Ragusa;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, che autorizza la concessione di sovvenzioni per la utilizzazione dei combustibili nazionali;

Vista la convenzione stipulata in data 3 marzo 1934 tra il Ministero delle corporazioni e la Società anonima Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.) con sede in Roma;

Sntito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla convenzione stipulata il 3 marzo 1934, n. 315 di repertorio ministeriale, tra il Ministero delle corporazioni e la Società anonima Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.) in forza della quale cessa di avere valore ed effetto la convenzione stipulata l'11 febbraio 1931.

Art. 2.

Alla Società « A.B.C.D. » che si obbliga per la durata di 15 anni a mantenere in perfetto stato di efficienza il complesso di impianti di sua proprietà esistenti nel comune di Ragusa, è concessa una sovvenzione una volta tanto di lire sette milioni (7.000.000).

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni, che ha la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Società « A.B.C.D. » potrà, in caso di inadempienza, esigere la restituzione della sovvenzione concessa.

Art. 4.

La spesa sarà imputata sui fondi disponibili del capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1190.

Modificazione dell'art. 29 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, modificato con R. decreto 13 giugno 1926, n. 1036, e col R. decreto 19 gennaio 1928, n. 195;

Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 29 del regolamento approvato col R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, modificato con i Regi decreti 13 giugno 1926, n. 1036, e 19 gennaio 1928, n. 195, è sostituito col seguente:

« In ciascun Ministero non vi potrà essere che un solo consegnatario e un solo cassiere o un solo consegnatario cassiere.

« Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'interno vi potrà essere un unico consegnatario ed un unico cassiere od anche due distinti cassieri, uno per ciascuna delle due Amministrazioni.

« Non sono ammesse istituzioni o nomine di delegati presso gli uffici dei Ministeri sotto la personale responsabilità dei consegnatari cassieri.

« Il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Direzione generale del Fondo per il culto, la Direzione generale della Marina mercantile, i Servizi vaglia risparmi e conti correnti postali, la Direzione generale delle pensioni di guerra, il Comando generale della Regia guardia di finanza, la Direzione generale degli italiani all'estero, potranno avere un vice consegnatario cassiere, rispettivamente delegato dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle finanze e degli affari esteri.

« In caso di istituzione di nuovi uffici, di trasformazione di quelli esistenti, oppure di trasferimento di alcuni uffici di un Ministero in altra sede, è data facoltà al Ministro per le finanze di promuovere la nomina di nuovi vice consegnatari, oppure di vice consegnatari cassieri, oltre quelli so-

pranominati, di concerto col Ministro dal quale dipende l'ufficio interessato.

« Per i casi di assenza o d'impedimento dei predetti funzionari, le singole Amministrazioni potranno nominare, con apposito decreto, di concerto col Ministro per le finanze, il funzionario o i funzionari incaricati di sostituirli, i quali dovranno essere dello stesso grado prescritto per i consegnatari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 130. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. **1191.**
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 luglio 1934-XII, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ,

Per corrispondere alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta l'annua sovvenzione governativa di L. 50.000 concessale nei decorsi esercizi, è d'uopo autorizzare il relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il 1934-35.

Una maggiore assegnazione, per spese casuali, è del pari da autorizzare a favore del bilancio del Ministero della marina per lo stesso esercizio.

In virtù della facoltà consentita dalla legge di contabilità generale dello Stato, alle assegnazioni suddette viene provveduto con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che mi onoro di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili lire 40.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 62.000 da assegnare ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 392 (aggiunto in conto competenza) - Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta . . . . L. 50.000

Ministero della marina:

Cap. n. 16 - Spese casuali . . . . » 12.000

Totale . . . L. 62.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. **1192.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria indipendente di Chiesanuova di Cuorgnè.

N. 1192. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ivrea e Conte, in data 15 novembre 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Vicaria indipendente di Chiesanuova di Cuorgnè (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. **1193.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Sardegna di S. Maria delle Grazie dei Frati Minori, in Quartu S. Elena.

N. 1193. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Sardegna di S. Maria delle Grazie dei Frati Minori, con sede in Quartu S. Elena (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Briosco (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Briosco (Milano), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Briosco (Milano), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 91. — GUALTIERI.

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Castello di Serravalle (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castello di Serravalle (Bologna), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castello di Serravalle (Bologna), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 99. — GUALTIERI.

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Lequio Tanaro (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lequio Tanaro (Cuneo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Lequio Tanaro (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 98. — GUALTIERI.

(7197)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Soci (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Soci (Arezzo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Soci (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 97. — GUALTIERI.

(7198)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 2 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Urbanic fu Francesco, nato a Sesana, (frazione S. Maria) il 1° agosto 1901 e residente a Sesana, (frazione S. Maria n. 2), è restituito nella forma italiana di « Urbani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Briscik fu Giovanni, nata il 9 marzo 1868, madre;
2. Giuliana fu Francesco, nata il 3 febbraio 1903, sorella;
3. Emilio fu Francesco, nato il 22 gennaio 1907, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4757)

N. 11419-346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Urbanic fu Giuseppe vedova Pouh, nata a Sesana, (frazione S. Maria) il 15 giugno 1863 e residente a Sesana n. 206, è restituito nella forma italiana di « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4756)

N. 11419-349 II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Agnese Bekar fu Matteo vedova Rencelj, nata a Sesana (fraz. Poverio) il 5 gennaio 1877 e residente a Sesana (fraz. Poverio n. 39), sono restituiti nella forma italiana « Beccari - Renzi ».

Il cognome Renzi viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia Rencelj in Ursic fu Giorgio, nata il 16 giugno 1900, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4747)

N. 50-938 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Magajne Maria in Rekanje di Michele e di Mlakar Agnese, nata a Circhina il 19 febbraio 1904 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5805)

N. 50-937 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Magajne Francesca di Francesco e di Drobtinca Caterina, nata a Circhina il 3 ottobre 1912, residente a Circhina, Masora, 132, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5806)

N. 50-934 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Magajne Giacomo fu Francesco e fu Pirih Orsola, nato a Circhina il 16 luglio 1892 e residente a Circhina, Masora, 154, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Magajne Anna di Giov. Podobnik, nata a Circhina il 15 luglio 1897, moglie;
Magajne Vittoria di Giacomo, nata a Circhina il 3 novembre 1925, figlia;
Magajne Francesco di Giacomo, nato a Circhina il 3 giugno 1927, figlio;
Magajne Stefania di Giacomo, nata a Circhina il 22 dicembre 1929, figlia;
Magajne Paolina di Giacomo, nata a Circhina il 4 giugno 1930, figlia;
Magajne Francesco fu Mattia, nato a Cerchina il 17 settembre 1859, padre;
Magajne Giorgio di Francesco, nato a Circhina il 23 aprile 1901, fratello;
Magajne Maria di Francesco, nata a Circhina il 19 maggio 1905, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 16 luglio 1934-XII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Aula, vice console onorario di Norvegia alla residenza di Trapani.

(7222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento ad eseguire analisi di acque minerali.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 22 luglio 1934-XII, la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento è stata autorizzata ad eseguire analisi di acque minerali.

(7224)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10

dal 16 al 31 maggio 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agro Pontino	Littoria	B	—	1
Avellino	Montoro	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Monopoli	E	—	1
Brescia	Collio	B	—	2
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Villa Castelli	E	—	1
Cuneo	Dronero	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Milano	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Locate T.	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	S. Stefano	B	—	1
Modena	Soliera	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Pavia	Parona	B	—	1
Piacenza	Farini D.	B	—	1
Potenza	Rapolla	Cn	—	1
Ragusa	Camiso	E	—	1
Reggio Calabria	Bagnara	Cn	—	1
Roma	Montorio R.	B	—	1
Id.	Tolfa	B	—	1
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
Sassari	Bono	O	—	1
Id.	Terranova	B	—	1
Torino	Rivarolo C.	B	—	1
Udine	Forgaria	B	—	1
Viterbo	Canino	E	—	1
Id.	Gradoli	O	—	1
Id.	Vignanello	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			1	32
	Carbonchio sintomatico.			
Agro Pontino	Terracina	B	1	1
Torino	Vinovo	B	—	1
Verona	Pressana	B	—	1
			1	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	12	—
Id.	Antignano d'Asti	B	2	—
Id.	Asti	B	3	—
Id.	Balzola	B	2	—
Id.	Calliano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Frassineto Po	B	2	—
Id.	Moncalvo	B	3	—
Id.	Novi Ligure	B	2	—
Id.	Odalengo Piccolo	B	2	—
Id.	S. Salvatore M.	B	2	—
Id.	Tigliole	B	2	—
Aosta	Locana	BO	8	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Como	Abbadia	B	1	—
Milano	Besana Brianza	B	—	1
Modena	Fiorano	B	4	—
Pavia	Nicorvo	B	1	2
Id.	Semiana	B	1	—
Id.	Varzi	B	1	—
Treviso	Susegana	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	1	—
			54	5
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta	Dairo Torre	S	1	—
Id.	Villanova Baltea	S	1	—
Arezzo	Foiano	S	1	—
Id.	Arezzo	S	—	1
Id.	Castel Fiorentino	S	5	3
Id.	Cortona	S	1	4
Id.	M. S. Savino	S	1	—
Id.	Montevarchi	S	2	1
Ascoli	Amandola	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	5
Avellino	Andretta	S	—	4
Id.	Bonito	S	—	2
Id.	Nusco	S	—	2
Id.	Calitri	S	—	1
Id.	S. Martino V. C.	S	—	1
Id.	Volturara	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Lentiai	S	1	—
Id.	Longarone	S	1	1
Bergamo	Seriate	S	—	1
Bologna	Mazzabatto	S	—	1
Id.	Bridrio	S	—	1
Id.	S. Agata Bol.	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Brunico	S	1	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Castelbello Ciardes	S	—	1
Id.	Laives	S	1	—
Id.	Merano	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Tirolo	S	—	1
Brescia	Barbariga	S	—	1
Id.	Remedello	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	1
Campobasso	Trivento	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	4
Firenze	Firenze	S	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Moschiena	S	—	7
Foggia	S. Marco in Lamis	S	—	2
Frosinone	Atina	S	—	1
Id.	Casalattico	S	—	3
Id.	Monte S. Giovanni C.	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Malattie infettive dei suini.			
Frosinone	Pastena	S	—	4
Id.	Pontecorvo	S	—	10
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Gorizia	S	1	1
La Spezia	La Spezia	S	3	—
Id.	Beverino	S	1	—
Id.	Rocchetta di Vara	S	1	—
Id.	Zignago	S	1	—
Lucca	Camaiore	S	—	1
Macerata	Macerata	S	1	—
Id.	Matelica	S	—	1
Matera	Oliveto Lucano	S	8	—
Id.	Stigliano	S	—	1
Milano	Lodi	S	—	1
Modena	S. Cesario	S	—	1
Id.	Camposanto	S	1	—
Id.	Carpi	S	1	1
Id.	Castelfranco	S	—	1
Id.	Lama Mocogno	S	1	—
Novara	Fontaneto d'Agogna	S	—	1
Id.	Pallanza	S	—	1
Padova	Casalser Ugo	S	—	1
Id.	Cittadella	S	—	1
Id.	Fontaniva	S	—	1
Id.	Legnano	S	—	1
Id.	Megliadino S. Fidenz.	S	3	—
Id.	Piazzola sul Brenta	S	—	2
Id.	S. Giorgio in Bosco	S	—	1
Id.	Vo Euganeo	S	—	1
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Fidenza	S	1	—
Id.	Fontevivo	S	1	—
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Sala Baganza	S	—	1
Id.	Salsomaggiore	S	1	—
Pavia	Corteolona	S	—	1
Pesaro	Fano	S	—	1
Pistoia	Agliana	S	1	—
Id.	Pistoia	S	1	—
Pola	Montona	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	4
Id.	Valle	S	—	1
Id.	Visinada	S	—	1
Potenza	Corte Perticara	S	1	—
Id.	S. Angelo le Fratte	S	1	—
Id.	Chiaromonte	S	1	—
Id.	Senise	S	2	—
Id.	Potenza	S	1	—
Ravenna	Cervia	S	—	1
Id.	Faenza	S	1	—
Roma	Governatorato	S	1	—
Rovigo	Badia Polesine	S	1	—
Id.	Castelmassa	S	1	—
Salerno	Caselle in Pittari	S	—	2
Id.	Contursi	S	—	1
Sassari	Buddusò	S	—	1
Id.	Ittiri	S	—	1
Siena	Sarteano	S	1	—
Sondrio	Ardemo	S	—	1
Id.	Piuro	S	—	1
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	6
Id.	Teramo	S	—	3
Id.	Torricella Sicura	S	—	3
Trento	Borgo	S	2	—
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Corado	S	—	1
Id.	Sanzeno	S	—	1
Trento	Taio	S	—	1
Id.	Brentonico	S	—	1
Id.	Mori	S	1	—
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Laves	S	—	1
Id.	Vezzano	S	1	—
Treviso	Altinole	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1
Id.	Trieste	S	—	5
Udine	Aiello	S	—	1
Id.	Campolongo T.	S	—	1
Id.	Maiano	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	—	1
Id.	Pramaggiore	S	—	1
Id.	S. Michele Tagliam.	S	1	—
Vercelli	Caresanablot	S	—	1
Vicenza	Malò	S	—	3
Id.	S. Vito Leguzzano	S	—	2
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Torri di Quartirolo	S	—	2
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
			98	155
	Morva.			
Cuneo	Scarnafigi	E	—	1
Piacenza	Besenzone	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Montoro Inferiore	E	2	—
Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Altavilla Irpina	E	—	1
Campobasso	Riccia	E	2	—
Cuneo	Fossano	E	—	1
Id.	Campobasso	E	—	1
Foggia	Margherita di Savoia	E	—	1
Messina	Messina	E	7	—
Roma	Governatorato	E	1	—
Salerno	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Udine	Udine	E	1	—
			16	4
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Montemarciano	Cn	—	1
Arezzo	Cortona	Cn	—	1
Bari	Giovinazzo	Cn	1	—
Caltanissetta	Serradifalco	Cn	—	1
Frosinone	Ceprano	Cn	—	1
Modena	S. Cesario	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Salerno	Olgiastro C.	Cn	—	1
Id.	Valva	Cn	—	1
Siena	Sinalunga	Cn	—	1
Viterbo	Sutri	Cn	1	—
Id.	Capranica	Cn	1	1
			3	13

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna.			
Agro Pontino	Sezze	O	—	1
Arezzo	Talla	Cn	1	—
Avellino	Teora	Cn	—	1
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Id.	Ripalimosano	O	2	—
Id.	S. Polo Matese	O	16	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	O	12	—
Id.	Marradi	O	—	4
Id.	Palazzuolo	O	2	—
Id.	Vicchio	O	—	3
Frosinone	Guarcino	O	3	—
Id.	S. Elia Fiume Rapido	O	2	—
Id.	Supino	O	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	2	—
Grosseto	Castellazzara	O	2	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Roccastrada	O	—	3
Id.	Scansano	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Miglionico	Cn	1	—
Perugia	Foligno	O	4	1
Id.	Spoleto	O	8	—
Potenza	Marsicovetere	O	10	—
Id.	Potenza	O	1	—
Id.	Viggiano	O	2	—
Id.	Balvano	O	1	—
Id.	Atella	O	—	4
Rieti	Pescorocchiano	O	—	4
Id.	Poggio Moiano	O	4	—
Id.	Rieti	O	7	—
Roma	Manziana	O	2	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Governatorato	O	13	1
Salerno	Romagnano	O	—	1
Id.	Sicignano	O	3	—
Sassari	Buddusò	Cn	8	—
Siena	Cetona	Cn	1	—
Udine	Maniago	E	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Capodimonte	O	1	—
Id.	Monterosi	O	—	1
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vignanello	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
Id.	Vitorchiano	O	1	—
			124	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Bari	Ruvo	O	—	1
Catania	Linguaglossa	O	—	1
Foggia	Chienti	O	—	2
Id.	S. Agata di Puglia	O	—	91
Matera	S. Mauro Forte	Cn	2	—
Potenza	Guardia Perticosa	Cn	1	—
Roma	Governatorato	O	2	—
Siracusa	Lentini	OE	1	—
			6	105

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Ancona	Senigallia	B	—	2
Id.	Castelfidardo	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	2
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	—	1
Id.	Lorenzago	B	—	1
Id.	Lozzo	B	—	1
Id.	Tambre d'Alpago	B	—	1
Bologna	Monteveglio	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Castel S. Piero	B	2	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	S. Pietro in Cesole	B	2	—
Id.	Granarolo	B	1	—
Id.	Ozzano Emilia	B	—	1
Id.	Monterenzio	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Cremona	Monte Cremasco	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Sospiro	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	4	2
Firenze	Impruneta	B	—	1
Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Atina	B	—	1
Lucca	Viareggio	B	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	2	1
Id.	Castelfranco	B	3	1
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Modena	B	6	—
Id.	Prignano	B	2	—
Novara	Caseprignano	B	—	1
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Ragugnaga	B	—	1
Id.	Riolunato	B	—	1
Perugia	Perugia	B	1	—
Id.	Spoleto	B	1	—
Rieti	Labro	B	—	1
Roma	Governatorato	B	11	2
Siena	Rapolano	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Gimignano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Treviso	Magliano	B	—	1
Udine	Gemona	B	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	9	—
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Iesolo	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Id.	S. Michele Tagliam.	B	1	—
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	—	2
Id.	Caltrano	B	—	2
Id.	Monticello	B	—	2
Id.	Sossano	B	—	1
			79	36

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli	Porto S. Giorgio	B	1	—
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Ruvo	B	1	1
Id.	Terlizzi	B	2	—
Bolzano	Prato allo Stelvio	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	—	1
Id.	Civitavecchia	B	—	8
Id.	Governatorato	B	—	1
Venezia	Fossalta P.	B	1	—
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	11
Viterbo	Orte	B	—	1
			6	26
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Montecosaro	B	1	—
	Influenza del cavallo.			
Campobasso	Venafro	E	—	1
Cremona	Castelleone	E	—	1
			—	2
	Colera dei polli.			
Padova	Camposampiero	P	—	1
Id.	S. Giorgio in Bosco	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	—	1
	Segue: *Colera dei polli.*			
Padova	Teolo	P	1	—
Id.	Terassa Padovana	P	—	1
Potenza	Senise	P	3	—
Id.	Chiaromonte	P	4	—
Id.	Francavilla	P	3	—
Id.	Corleto Perticara	P	7	—
			19	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	21	32	33
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Afta epizootica	8	22	59
Malattie infettive dei suini	44	51	258
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	12	20
Rabbia	10	13	16
Rogna	18	48	136
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	8	111
Aborto epizootico	18	62	115
Tubercolosi bovina	8	13	32
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	2
Colera dei polli	2	9	23

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(7143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Tre Fontane-Dammisa » (Agrigento).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 4806 del 23 luglio 1934-XII, ha approvato alcune modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Tre Fontane-Dammisa » (Agrigento) deliberate dall'assemblea generale dell'Ente in data 4 giugno 1934 ed intese a precisare l'intendimento del Consorzio di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 72 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, ed a stabilire che, prima di sottoporre all'approvazione ministeriale i piani di ripartizione delle spese consorziali, questi siano pubblicati, senza che occorra in precedenza la pubblicazione dei criteri di classifica, che la legge non rende obbligatoria per i Consorzi di miglioramento fondiario.

(7223)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 163.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.95
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.56
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.60
Svezia (Corona)	3.047
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.525
Id. 3,50 % (1902)	84 —
Id. 3 % lordo	63.75
Prestito Conversione 3,50 %	86.05
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.675
Id. id. id. 1940	106.45
Id. id. id. 1941	106.975
Id. id. id. 1943	101.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.625

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 35 posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami per il conferimento di 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata col decreto Ministeriale 26 febbraio 1934;

Visti gli atti della detta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 35 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici, indetto col decreto Ministeriale 1° gennaio 1934:

N. ordine	COGNOME E NOME	Media degli scritti	Punti dell'orale	Totale
1	Montani Mario	8,500	8,500	17
2	Mazzocchi Alfredo, coniugato con prole.	7,833	9	16,833
3	Como Alfonso, celibe	7,833	9	16,833
4	Bocci David	7,833	8,500	16,333
5	Gualdi Antonio, celibe, nato il 12 novembre 1907	7,500	8,500	16
6	Pietropaoli Mario, celibe, nato il 20 dicembre 1909.	7,500	8,500	16
7	Petruzzi Giorgio	7,333	8,500	15,833
8	Scaccioni Giovanni	7,666	8	15,666
9	Rivela Vincenzo	7,833	7,800	15,633
10	Salvia Vincenzo	7,833	7,750	15,583
11	Principato Giorgio, coniugato con prole.	8	7,500	15,500
12	Ricci Mario, celibe, nato l'8 settembre 1906.	8	7,500	15,500
13	Pollastri Paolo, celibe, nato il 10 agosto 1907.	8	7,500	15,500
14	Lauricella Stefano, celibe, nato il 16 febbraio 1908.	7,500	8	15,500
15	Crisafulli Gaetano, celibe, nato il 18 febbraio 1908.	7,500	8	15,500
16	Roncan Guido, celibe, nato il 4 dicembre 1908.	7,500	8	15,500
17	Zanaboni Luigi	7,666	7,800	15,466
18	Borsella Leopoldo	8	7,200	15,200
19	Vallini Scipione, coniugato	7,666	7,500	15,166
20	Sozzani Gilberto, iscritto ininterrottamente al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, celibe.	7,666	7,500	15,166
21	Santin Giovanni, celibe, nato il 29 aprile 1895.	7,666	7,500	15,166
22	Patanè Antonino, celibe, nato il 10 maggio 1904.	7,666	7,500	15,166
23	Marsili Ercole, celibe, nato il 20 dicembre 1906.	7,666	7,500	15,166
24	Greco Ettore	7,333	7,800	15,133
25	Barbetti Guido	8	7,100	15,100
26	Castelfranchi Mario, celibe, nato il 17 febbraio 1902.	7,500	7,500	15
27	Argenio Michele, celibe, nato il 3 settembre 1908.	7	8	15
28	Veronese Giulio	7,333	7,600	14,933

N. ordine	COGNOME E NOME	Media degli scritti	Punti dell'orale	Totale
29	Scali Giuseppe	7,166	7,750	14,916
30	De Nardi Bruno	7,666	7,200	14,866
31	Breccia Renato, iscritto ininterrottamene al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.	7,333	7,500	14,833
32	Armocida Pietro	7,666	7,100	14,766
33	Morabito Fernando	7,833	6,900	14,733
34	Coccioni Domenico	7,333	7,400	14,733
35	Nori Fausto, celibe, nato l'8 aprile 1908.	7,333	7,300	14,633
36	Cossu Ciro, celibe, nato il 28 agosto 1909.	7,333	7,300	14,633
37	Pratelli Gino	7	7,600	14,600
38	Tenni Sergio, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.	7,333	7,200	14,533
39	Cucci Enrico, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.	7	7,500	14,500
40	Bombelli Antonio, celibe, nato il 22 maggio 1901.	7,500	7	14,500
41	Porzi Amedeo, celibe, nato il 21 settembre 1903.	7	7,500	14,500
42	Nardi Fernando, celibe, nato il 15 aprile 1904.	7	7,500	14,500
43	Caroniti Filadelfio, celibe, nato il 2 gennaio 1906.	7	7,500	14,500
44	Ricci Giuseppe, celibe, nato il 29 aprile 1906.	7,500	7	14,500
45	Stiriti Ercole, celibe, nato il 23 gennaio 1908.	7,500	7	14,500
46	Bandini Enrico, celibe, nato il 18 settembre 1909.	7	7,500	14,500
47	Giordano Francesco Alberto, celibe, nato il 20 marzo 1910.	7	7,500	14,500
48	Piccirillo Luigi, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.	7,333	7	14,333
49	Morrone Francesco Saverio . .	7,333	7	14,333
50	Sortino Giovanni, celibe, nato l'8 agosto 1903.	7	7,300	14,300
51	Di Onofrio Alberto, celibe, nato il 28 gennaio 1907.	7	7,300	14,300
52	Caltabiano Sebastiano, celibe, nato il 13 giugno 1910.	7	7,300	14,300
53	Meola Giuseppe, celibe, nato il 2 luglio 1910.	7	7,300	14,300
54	Marozzi Mario	7	7,200	14,200
55	Falconi Roberto, celibe, nato il 25 gennaio 1902.	7,166	7	14,166
56	Ieradi Carlo, celibe, nato il 17 novembre 1904.	7,666	6,500	14,166
57	De Marianis Gino, celibe, nato il 15 ottobre 1906.	7,666	6,500	14,166
58	Traverso Stefano	7,333	6,800	14,133
59	Colacresi Domenico	7	7	14
60	Czeschner Eitel	7,166	6,800	13,966
61	Galbani Carlo, celibe, nato il 10 maggio 1905.	7,333	6,500	13,833
62	Serra Pietro, celibe, nato il 4 gennaio 1906.	7,833	6	13,833
63	Pacella Salvatore, celibe, nato il 21 aprile 1907.	7,333	6,500	13,833
64	Morini Roberto, celibe, nato il 14 novembre 1904.	7,500	6,300	13,800
65	Travaglia Giorgio, celibe, nato il 29 ottobre 1908.	7	6,800	13,800
66	Nosei Amedeo	7	6,700	13,700
67	Mercatanti Paolo	7,666	6	13,666
68	Angelucci Virgilio, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ott. 1922.	7	6,500	13,500
69	Santucci Giuseppe, orfano di guerra.	7	6,500	13,500
70	Stracciati Guglielmo, celibe nato il 9 luglio 1906.	7,500	6	13,500
71	Fazio Augusto, celibe, nato l'8 maggio 1906.	7	6,500	13,500
72	La Corte Giovanni, celibe, nato il 3 marzo 1907.	7	6,500	13,500
73	Sandi Gino, celibe, nato il 10 luglio 1907.	7	6,500	13,500
74	Macrì Ugo, celibe, nato il 16 agosto 1907.	7,500	6	13,500
75	Vita Giuseppe, celibe, nato il 29 ottobre 1908.	7	6,500	13,500
76	Salerno Alfredo	7,333	6	13,333
77	Marazzi Giovanni, celibe, nato il 29 luglio 1908.	7	6,300	13,300
78	Minelli Fausto, celibe, nato il 20 ottobre 1908.	7	6,300	13,300
79	Ruggiero Aristide, celibe, nato il 18 luglio 1908.	7	6	13
80	Bauso Nicolò, celibe, nato il 1° gennaio 1909.	7	6	13
81	Postiglione Giovanni, celibe, nato il 24 settembre 1909.	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Montani Mario.
2. Mazzocchi Alfredo.
3. Como Alfonso.
4. Bocci David.
5. Gualdi Antonio.
6. Pietropaoli Mario.
7. Petruzzi Giorgio.
8. Scaccioni Giovanni.
9. Rivela Vincenzo.
10. Salvia Vincenzo.
11. Principato Giorgio.
12. Ricci Mario.
13. Pollastri Paolo.
14. Lauricella Stefano.
15. Crisafulli Gaetano.
16. Roncan Guido.
17. Zanaboni Luigi.
18. Borsella Leopoldo.
19. Vallini Scipione.
20. Sozzani Gilberto.
21. Santin Giovanni.
22. Patanè Antonino.
23. Marsili Ercole.
24. Greco Ettore.
25. Barbetti Guido.
26. Castelfranchi Mario.
27. Argenio Michele.
28. Veronese Giulio.
29. Scali Giuseppe.
30. Breccia Renato.
31. Tenni Sergio.
32. Cucci Enrico.
33. Piccirillo Luigi.
34. Angelucci Virgilio.
35. Santucci Giuseppe.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. De Nardi Bruno.
2. Armocida Pietro.
3. Morabito Fernando.
4. Coccioni Domenico.
5. Nori Fausto.
6. Cossu Ciro.
7. Pratelli Gino.
8. Bombelli Antonio.
9. Porzi Amedeo.
10. Nardi Fernando.
11. Caroniti Filadelfio.
12. Ricci Giuseppe.
13. Stiriti Ercole.
14. Bandini Enrico.
15. Giordano Francesco Alberto.
16. Morrone Francesco Saverio.
17. Sortino Giovanni.
18. Di Onofrio Alberto.
19. Caltabiano Sebastiano.
20. Meola Giuseppe.
21. Marozzi Mario.
22. Falconi Roberto.
23. Ieradi Carlo.
24. De Marianis Gino.
25. Traverso Stefano.
26. Colacresi Domenico.
27. Czeschner Eitel.
28. Galbani Carlo.
29. Serra Pietro.
30. Pacella Salvatore.
31. Morini Roberto.
32. Travaglia Giorgio.
33. Nosei Amedeo.
34. Mercatanti Paolo.
35. Stracciati Guglielmo.
36. Fazio Augusto.
37. La Corte Giovanni.
38. Sandi Gino.
39. Macrì Ugo.
40. Vita Giuseppe.
41. Salerno Alfredo.
42. Marazzi Giovanni.
43. Minelli Fausto.
44. Ruggiero Aristide.
45. Bauso Nicolò.
46. Postiglione Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7206)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.